Cause riunite 736 e da 738 a 780/79

Eric Aranovitch ed altri
contro
Commissione delle Comunità europee

« Non luogo a provvedere »

Ordinanza della Corte (seconda sezione) del 10 giugno 1987 2425

Massime dell'ordinanza

Procedura — Ricorso divenuto privo d'oggetto a causa dell'adozione da parte del convenuto di provvedimenti corrispondenti a quelli prescritti da una sentenza della Corte in una causa parallela — Non luogo a provvedere

ORDINANZA DELLA CORTE (seconda sezione)
10 giugno 1987 *

Nelle cause riunite 736 e da 738 a 780/79

Eric Aranovitch e 43 altri, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Victor Biel, 18 A, rue des Glacis,

ricorrenti,

contro

* Lingua processuale: il francese.

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai consiglieri giuridici sigg. Joseph Griesmar e Jörn Pipkorn, nonché dal sig. Daniel Jacob, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio J. Monnet, Kirchberg,

convenuta,

cause aventi ad oggetto l'annullamento del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3087/78, relativo all'adeguamento del coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio in Italia,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai sigg. T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 ottobre 1979 i ricorrenti, dipendenti od agenti della Commissione delle Comunità europee, hanno proposto un ricorso volto a far dichiarare l'inapplicabilità nei loro confronti del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3087, relativo all'adeguamento del coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio e domiciliati in Italia (GU L 369, pag. 10).

2 I ricorsi in esame fanno parte di un gruppo di ricorsi paralleli (cause da 736 a 780/79) che la Corte ha ricevuto lo stesso giorno. È stato poi deciso di trattare la causa 737/79 (Battaglia) come causa pilota e di sospendere il procedimento nelle altre cause.

3 Il 15 dicembre 1982 la Corte ha emanato una sentenza interlocutoria nella causa 737/79 (Racc., pag. 4497) ed il 15 gennaio 1985 si è pronunziata a titolo definitivo (Racc. 1985, pag. 71). In quest'ultima sentenza la Corte ha condannato alle spese la Commissione, che è rimasta soccombente nella quasi totalità dei suoi mezzi.

4 Con ordinanza 26 giugno 1986 la Corte (seconda sezione) decideva di riunire le cause 736 e da 738 a 780/79 ai fini della fase scritta del procedimento e di quella orale nonché della sentenza.

5 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 12 gennaio 1987 la Commissione ha confermato di aver agito nei confronti dei ricorrenti in modo identico a quanto accaduto con il ricorrente della causa pilota Battaglia (737/79), versando loro gli interessi di mora ad un tasso del 6%, in conformità a quanto disposto dalla Corte nella sentenza 15 gennaio 1985, nella causa precitata (Racc. 1985, pag. 71). La Commissione ritiene pertanto che i ricorsi siano ormai privi d'oggetto ed ha invitato la Corte a dichiarare, a norma dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura, che non vi è motivo di provvedere.

6 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 1987, l'avvocato dei ricorrenti ha informato la Corte di non poter rinunciare agli atti, in quanto le procure dei suoi assistiti non comprendono il potere di rinunciare agli atti. L'avvocato si è rimesso alla saggezza della Corte in merito alla proposta che questa dichiari il non luogo a provvedere. Quanto alle spese, ha chiesto alla Corte di condannare la Commissione alle spese, come avvenuto nella summenzionata causa 737/79.

7 Va osservato che i ricorrenti non hanno contestato la descrizione dei provvedimenti adottati dalla Commissione nei loro confronti, di cui alla citata lettera della Commissione 12 gennaio 1987. Non hanno neppure contestato che, in seguito a tali provvedimenti, i ricorsi siano ormai privi d'oggetto. Si può quindi riconoscere che i ricorsi sono ormai privi d'oggetto e che non vi è motivo di provvedere.

Sulle spese

8 A norma dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa. Nelle presenti cause, la decisione sulle spese deve conformarsi a quanto disposto in proposito dalla Corte nella precitata causa pilota 737/79, Battaglia. La Commissione va condannata, pertanto, alle spese necessariamente sostenute dai ricorrenti.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

così provvede:

1) Non vi è motivo di statuire.

2) La Commissione sosterrà le spese.

Lussemburgo, 10 giugno 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

T. F. O'Higgins